

Da: pisa@uilscuola.it
Oggetto: Re: Scuola: LAVORO AGILE DA REMOTO
Data: 25/01/2024 08:17:14

Il 22/01/2024 14:02, piscuola@uilscuola.it ha scritto:

**Al personale ATA - SEDI
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

**INVIAMO IL DOCUMENTO DELLA NOSTRA SEGRETERIA PROVINCIALE SUL
PERSONALE ATA SUL LAVORO AGILE DA REMOTO**

**Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione
all'albo**

La SEGRETERIA UIL SCUOLA RUA DI PISA

Cordiali saluti

**I segretari provinciali di Pisa e Livorno
Dott.ssa Vanni Maria - Dott. Claudio Vannucci**

**Riceviamo su Pisa (Lunedì) Pontedera (Giovedì) - Livorno (Mercoledì)
Portoferraio (Venerdì)
previo appuntamento telefonico**

**1° lunedì del mese e 3° mercoledì del mese presenza di avvocato per
consulenza legale**

**P.S.
Le nostre sedi sono aperte (su appuntamento) agli
iscritti o a chi si iscriverà al nostro sindacato**

Clausola di riservatezza

**Le informazioni contenute o allegate al presente
messaggio sono dirette unicamente ai destinatari
sopra indicati. In caso di ricezione
da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo
di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa
comunicazione per errore è
tenuto ad informare immediatamente il mittente e a
distruggere il messaggio.
D.L.vo 196/2003**

**Ricordiamo che la non pubblicazione del documento
costituisce comportamento antisindacale, che
ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la
scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un
esame congiunto delle istanze avanzate dalla
medesima e la regolare informazione delle attività
svolte dal nostro sindacato, così incidendo
sull'esercizio della libertà sindacale
costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela
del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente
di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli
obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt.**

1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295) In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore (art 28 L. 300/1970)



Privo di virus.www.avast.com